



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

Perugia, 31 luglio 2014

ALLE STAZIONI APPALTANTI DELLA PROVINCIA
ED AGLI ALTRI SOGGETTI DI CUI AGLI ARTT.
83, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 159/2011 E S.M.I.
LORO SEDI

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI
DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE
LORO SEDI

Oggetto: Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
Modifiche alla normativa in materia di documentazione antimafia e di "white lists".

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno u.s., ha fra l'altro introdotto alcune importanti novità nella disciplina vigente in materia di documentazione antimafia, in particolare per quanto riguarda gli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cc.dd. "white lists").

Si segnala, innanzitutto, la nuova formulazione dell'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 quale sostituito dall'art. 29 del citato decreto, che – relativamente ai settori e alle attività maggiormente a rischio elencate dalla legge¹ – impone alle stazioni appaltanti di acquisire obbligatoriamente la comunicazione o informazione liberatoria antimafia attraverso la consultazione in via telematica dei suddetti elenchi.

¹ In base all'art. 1, co. 53, L. 190/2012, come noto, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

Ne consegue che l'iscrizione nelle *white lists*, pur mantenendo la natura volontaria prevista originariamente dalla L. 190/2012, diventa la forma necessitata attraverso la quale viene accertata a fini antimafia l'assenza di motivi ostativi nei confronti dei soggetti che operano nei settori più permeabili alle infiltrazioni criminali.

In considerazione del prevedibile, conseguente incremento delle istanze di iscrizione nei suddetti elenchi, la norma in esame si è preoccupata anche di dettare una disciplina transitoria al fine di evitare che eventuali ritardi nella definizione delle procedure di iscrizione possano determinare rallentamenti o negative ripercussioni nell'affidamento di commesse pubbliche.

E' stato, pertanto, previsto che – in sede di prima applicazione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi – le stazioni appaltanti procedano all'affidamento dei contratti o all'autorizzazione dei subappalti previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi; ciò fatto salvo, ovviamente, l'eventuale esercizio dei poteri di recesso o revoca già previsti dall'art. 94, commi 2 e 3, del d. lgs. 159/2011 nel caso di successivo, sopravvenuto diniego dell'iscrizione.

A tal fine, oltre agli elenchi delle imprese iscritte, sul sito di questa Prefettura – alla sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti”, voce “Provvedimenti dei dirigenti” – verrà aggiornato anche l'elenco delle richieste di iscrizione ricevute, con annotazione, ove negativo, del relativo esito.

Si precisa che, in ossequio al principio di irretroattività delle leggi, tale regime transitorio troverà applicazione per le procedure di affidamento dei contratti o autorizzazione dei subcontratti avviate a decorrere dal 25 giugno u.s. Per le procedure avviate precedentemente a tale data, continuerà a potersi acquisire la comunicazione o informazione liberatoria rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente.

A garanzia del miglior funzionamento dell'anzidetto sistema e dell'effettivo esercizio dei poteri di tutela previsti dalla vigente normativa, si sottolinea, altresì, la necessità che – come indicato dal Ministero dell'Interno con apposita circolare del 28 luglio u.s. – codeste stazioni appaltanti comunichino alle Prefetture l'avvenuta acquisizione della liberatoria antimafia tramite la consultazione, anche telematica, delle *white lists*.

E', altresì, da evidenziare che – per effetto del nuovo art. 1, comma 52-bis della L. 190/2012, quale introdotto dall'art. 29 del D.L. in oggetto – l'obiettivo di snellimento delle procedure viene perseguito anche attraverso un'ulteriore estensione dell'effetto di equipollenza delle suddette iscrizioni alla documentazione antimafia: se,



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica

infatti, nella previgenza della vecchia normativa, l'inserimento dell'impresa nella *white lists* esentava la stazione appaltante dall'acquisire nei suoi confronti la comunicazione ovvero l'informazione antimafia (ma, in quest'ultimo caso, limitatamente ai rapporti contrattuali concernenti il settore di attività per la quale era stata conseguita l'iscrizione), la nuova norma chiarisce che, una volta ottenuta l'iscrizione, questa possa essere utilizzata anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta.

Tenuto conto della rilevante portata innovativa delle anzidette modifiche legislative, si confida nella cortese collaborazione degli enti e dei soggetti in indirizzi affinché ne venga data la più ampia, capillare diffusione presso tutte le unità dirigenziali e strutture operative potenzialmente interessate.

Gli organismi di categoria, che leggono per conoscenza, vorranno per parte loro provvedere all'opportuna attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei rispettivi associati.

IL VICE PREFETTO VICARIO i.s.v.

Tombesi

AGC
